

VERBALE DI CONFRONTO

TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
E
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITA'

Per l'individuazione e la destinazione di specifiche risorse finalizzate a remunerare le particolari condizioni di disagio lavorativo dei dirigenti impegnati nell'emergenza Covid-19 negli Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale

PARTE I[^]

Definizione del contesto e del monte risorse complessivo a disposizione

L'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19 ha determinato nella Regione del Veneto una generalizzata riorganizzazione delle attività in ambito sanitario e socio-sanitario, sia ospedaliera che territoriali, che si è tradotta, da un lato nell'incremento dei posti letto delle unità operative di terapia intensiva, sub intensiva e malattie infettive, e dall'altro nella riconversione di interi ospedali o di reparti che sono stati dedicati ad accogliere in via esclusiva pazienti affetti da contagio.

Ciò ha determinato un notevole impatto sulle condizioni di lavoro di tutti i professionisti, in particolare di quelli impegnati nei reparti e servizi di assistenza ai pazienti Covid-19 e in attività collegate all'emergenza Covid-19, elevando per gli stessi il disagio lavorativo.

Con il presente documento l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali della dirigenza dell'Area Sanità concordano le seguenti linee di intervento finalizzate all'obiettivo del riconoscimento dell'impegno profuso dal predetto personale per far fronte all'emergenza Covid-19, anche in condizioni di elevato rischio biologico, e al ristoro dello stato di disagio conseguente alle condizioni di lavoro e alle misure organizzative adottate.

In particolare per soddisfare tale obiettivo sono state prefigurate azioni miranti, nel loro combinato – disposto, a remunerare tale accentuato disagio aggravato dalle elevate condizioni di rischio, mediante l'incremento del valore di alcune indennità, nonché mediante il riconoscimento di specifici progetti legati all'emergenza.

Al fine di rendere possibili i predetti interventi è necessario ricorrere al finanziamento aggiuntivo di cui all'articolo 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'articolo 2, comma 6 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Il testo del novellato articolo 1 del D.L. 18/2020 è ora il seguente:

Art. 1 *Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale*

1. *Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del*

comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per garantire la remunerazione di tutte le prestazioni di cui al cui comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018"

Con Deliberazione n. 646 del 22 maggio 2020 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, disposto la ripartizione delle predette risorse tra l'Area del Comparto e Aree Dirigenziali in misura proporzionale al personale complessivamente in servizio a livello regionale, nelle stesse aree, alla data del 31 Marzo 2020. Questa scelta non è stata condivisa dalla maggior parte delle organizzazioni sindacali della dirigenza dell'Area Sanità, le quali hanno ritenuto tale criterio penalizzante per la dirigenza medica e sanitaria e comunque non rispondente a criteri oggettivi.

Sulla base del criterio di ripartizione individuato le risorse complessivamente disponibili per il personale dirigente dell'Area Sanità derivanti dalla ripartizione delle somme di cui all'articolo 1 del D.L. 18/2020 sono pari a euro 7.358.493, al netto degli oneri riflessi.

L'amministrazione regionale, preso atto della perdurante carenza di personale medico specialista accentuata dalla sospensione delle procedure concorsuali, si rende disponibile ad incrementare con specifici stanziamenti regionali le risorse già a disposizione delle aziende per finanziare l'istituto di cui all'articolo 115, comma 2, del ccnl 19.12.2019 di ulteriori euro 8.000.000 per le finalità che vengono successivamente precisate.

Inoltre, al fine di riscontrare le istanze delle organizzazioni sindacali in relazione all'importante maggior carico di lavoro e gestionali che sarà richiesto ai medici, l'amministrazione regionale è disposta ad integrare le risorse in parola, facendo riferimento al criterio suggerito dalle OO.SS del diverso valore economico dell'ora straordinaria diurna fra le due diverse aree, di ulteriori euro 3.500.000, fermo restando l'esito del confronto con le organizzazioni sindacali del comparto. Le organizzazioni sindacali prendono atto ed accettano.

Le parti ribadiscono che non è oggetto del presente confronto la destinazione delle risorse previste dall'art.1, commi 435 e 435 bis della legge 205/2017, che saranno oggetto di separata discussione. In via eccezionale, con riferimento esclusivo alle risorse previste dall'articolo 1, comma 435 della L. 205/2017, residui anno 2019 pari, per la Regione Veneto, ad euro 1.831.579, al netto degli oneri riflessi, che, in ottemperanza del comma 12 dell'art. 95 del CCNL 19 dicembre 2019, possono essere inserite una tantum nei fondi contrattuali 2020, e le stesse vengono messe nella disponibilità delle aziende per la contrattazione integrativa aziendale, anche per le finalità contemplate nel presente verbale di confronto.

Gli importi finanziati dall'articolo 1 del D.L. 18/2020 e dall'art.1, comma 435 della L. 205/2017 residui 2019 incrementano il fondo per le condizioni di lavoro e il fondo per la retribuzione di risultato.

Gli ulteriori addendi economici che incrementeranno il fondo per la retribuzione di risultato dell'anno 2020 finanzieranno i progetti descritti nel presente verbale miranti a premiare l'impegno lavorativo profuso nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 maggio 2020.

La cornice complessiva delle risorse a disposizione per i diversi interventi risulta pertanto essere la seguente.

	Risorse Art. 1 D.L. 18/2020	Incremento risorse per Prestazioni Aggiuntive ex art. 115, comma 2 del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019	Ulteriore incremento risorse a favore della dirigenza Area Sanità	Risorse Art. 1 comma 435 L. 205/2017 (RESIDUI 2019)	Importo Complessivo
Regione del Veneto	€ 7.358.493	€ 8.000.000	€ 3.500.000	€ 1.831.579	€ 20.690.072

Memorandum per la ripresa del confronto sindacale su tematiche di rilevante impatto organizzativo

Le parti, anche al fine di riprendere il dialogo e il confronto nella difficile fase attuale contraddistinta dall'emergenza Covid-19 e contribuire a definire strumenti e metodologie utili ad affrontare le sfide future del Ssr Veneto, concordano quanto segue:

Indennità di rischio biologico.

L'amministrazione regionale si impegna, investendo della questione la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e il Comitato di Settore, a presentare una proposta legislativa volta ad introdurre ordinariamente, a favore della dirigenza medica e sanitaria operante nei servizi di malattie infettive, in analogia a quanto già previsto per il personale del comparto, un'indennità di rischio biologico incrementabile nel suo valore ed estensibile nei suoi beneficiari in caso di situazione eccezionale di epidemia/pandemia e zoonosi.

Riorganizzazione della rete di assistenza territoriale e ospedaliera.

Il DL n.34/2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale ha previsto che le Regioni adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. Detti piani devono contenere, tra l'altro, specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale.

Contestualmente il decreto stesso prevede il riordino della rete ospedaliera con lo scopo di rendere strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica Covid-19, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica.

Entrambi gli interventi avranno significative ricadute organizzative sulle quali l'amministrazione regionale si impegna a definire momenti di confronto con le organizzazioni sindacali della dirigenza Area Sanità.

Definizione di standard per il calcolo del fabbisogno di personale medico, sanitario e veterinario.

Le parti concordano di riprendere in sede tecnica i lavori per la definizione di standard organizzativi per il calcolo del fabbisogno di personale dirigenziale medico, sanitario e veterinario, già proficuamente iniziato e formalizzato con le DD.GG.RR. n. 245/2017 e 1833/2017, anche in vista della definizione della metodologia nazionale prevista dall'art.11 del DL n.35/2019 per il 2021.

PARTE II^

Definizione degli indirizzi per la destinazione delle risorse finalizzate a remunerare le particolari condizioni di disagio lavorativo dei dirigenti impegnati nell'emergenza Covid-19 negli Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale

Criteri di allocazione delle risorse tra le aziende e tra i fondi per le condizioni di lavoro e per la retribuzione di risultato

Le parti concordano di ripartire le risorse in parola tra le aziende attraverso il seguente criterio: per l'80% sulla base del personale della dirigenza dell'Area Sanità in servizio al 31 marzo 2020 in ciascuna azienda e per il 20% sulla base dell'incidenza dei ricoveri Covid per azienda registrati nel periodo 2 marzo - 4 maggio 2020.

L'incremento del fondo per le condizioni di lavoro dovrà essere utilizzato per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, laddove rese per i servizi di pronta disponibilità e per i servizi di guardia dai dirigenti coinvolti nell'emergenza. L'orario aggiuntivo effettuato dai dirigenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 maggio 2020 al di fuori delle predette ipotesi, non potendo essere correlato agli obiettivi di budget e, quindi, compensato con la retribuzione di risultato, sarà remunerato con l'istituto di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019 utilizzando una quota degli 8.000.000 di euro aggiuntivi e degli ulteriori 3.500.000 che saranno messi a disposizione dall'amministrazione regionale, da decidere in sede di contrattazione integrativa aziendale e comunque in percentuale non inferiore al 40 %. Le risorse residue saranno impiegate dalle aziende per finanziare lo stesso istituto successivamente alla conclusione della fase emergenziale al fine di consentire lo svolgimento di prestazioni aggiuntive in relazione ai maggiori carichi di lavoro connessi alla ripresa dell'attività ordinaria.

Con le risorse incrementali del fondo condizioni di lavoro che dovessero residuare, una volta detratte le quote utilizzate per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, potrà essere disposta, in sede di contrattazione integrativa, l'elevazione del valore delle indennità incrementabili secondo le disposizioni del CCNL, sempre a favore del personale coinvolto nell'emergenza. In particolare l'incremento dell'indennità di pronta disponibilità sarà graduato in modo da valorizzare in misura maggiore l'attività dei dirigenti che più frequentemente sono stati chiamati in servizio.

Il complesso delle risorse a disposizione presso ciascuna azienda, quantificate secondo gli anzidetti criteri, sono indicate nella sottostante tabella.

Le Aziende, nella allocazione delle risorse tra i due fondi, dovranno tenere conto della destinazione "prioritaria" agli istituti collegati alle condizioni di lavoro prevista dall'art. 1 del D.L. 18/2020.

Le parti concordano altresì sulla opportunità di accantonare, prima di effettuare il riparto sulla base del suddetto criterio, la somma di euro 500.000 al netto degli oneri riflessi, che sarà allocata, previo confronto con le organizzazioni sindacali regionali, in una fase successiva e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2020, a seguito del monitoraggio della prima fase applicativa delle presenti linee di indirizzo a livello aziendale, allo scopo di garantire la necessaria omogeneità nella distribuzione delle risorse tra le aziende. In questa fase verrà valutata la destinazione di una quota di risorse allo IOV per progetti di supporto collegati all'emergenza Covid-19, da quantificare sulla base della quota media assegnata alle aziende sanitarie.

Azienda	Risorse Art. 1 D.L. 18/2020	Incremento risorse per Prestazioni Aggiuntive ex art. 115, comma 2 del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019	Ulteriore incremento risorse a favore della Dirigenza Area Sanità	Risorse Art. 1 comma 435 L. 205/2017 (RESIDUI 2019)	Importo Complessivo
501 - Dolomiti	€ 345.503	€ 403.007	€ 176.316	€ 92.267	€ 1.017.093
502 - Marca Trevigiana	€ 1.112.811	€ 1.298.025	€ 567.886	€ 297.179	€ 3.275.901
503 - Serenissima	€ 852.247	€ 994.092	€ 434.915	€ 227.595	€ 2.508.849
504 - Veneto Orientale	€ 279.497	€ 326.016	€ 142.632	€ 74.641	€ 822.786
505 - Polesana	€ 338.445	€ 394.775	€ 172.714	€ 90.383	€ 996.317
506 - Euganea	€ 775.026	€ 904.019	€ 395.508	€ 206.973	€ 2.281.525
507 - Pedemontana	€ 475.501	€ 554.642	€ 242.656	€ 126.984	€ 1.399.782
508 - Berica	€ 703.998	€ 821.169	€ 359.262	€ 188.005	€ 2.072.434
509 - Scaligera	€ 776.423	€ 905.649	€ 396.221	€ 207.346	€ 2.285.640
901 - AO di Padova	€ 615.134	€ 717.515	€ 313.913	€ 164.273	€ 1.810.834
912 - AOUI di Verona	€ 583.908	€ 681.091	€ 297.977	€ 155.934	€ 1.718.910
999 - Regione del Veneto	€ 6.858.493	€ 8.000.000	€ 3.500.000	€ 1.831.579	€ 20.190.072
Somma Accantonata da allocare successivamente	€ 500.000				
999 - Regione del Veneto	€ 7.358.493	€ 8.000.000	€ 3.500.000	€ 1.831.579	€ 20.690.072

Criteri per il riconoscimento di progetti specifici legati all'emergenza Covid

Le aziende, previo passaggio in contrattazione integrativa, riconosceranno una particolare maggiorazione della retribuzione di risultato da destinare alla dirigenza impegnata nelle attività correlate all'emergenza, eventualmente da graduare in relazione all'intensità dell'impegno profuso, malgrado le condizioni di elevato rischio e del disagio lavorativo affrontato, favorendo prioritariamente le fasce a maggior rischio.

I criteri da utilizzare per decidere l'entità economica di questa particolare maggiorazione sono i seguenti:

1. disagio da impegno lavorativo;
2. disagio lavorativo e/o organizzativo;
3. entità potenziale del rischio biologico;
4. grado di continuità dell'incidenza dei primi 3 criteri nel periodo 21 febbraio – 31 maggio 2020.

Si ritiene necessario fornire alle aziende i seguenti indirizzi, al fine di assicurare omogeneità sul territorio regionale.

A livello aziendale dovranno essere individuate tre fasce così articolate in rapporto ai criteri sopra enunciati:

1° Fascia: dirigenti medici e sanitari direttamente coinvolti in modo prevalente nell'assistenza di pazienti Covid, attività contraddistinta da massimo disagio lavorativo e/o organizzativo, massimo rischio biologico potenziale e continuità dell'incidenza dei criteri stessi (reparti, servizi o attività: Malattie infettive, Pneumologia, Terapie intensive e sub - intensive, reparti di Anestesia e Rianimazione, Pronti Soccorsi, SUEM, Geriatria e Medicina con attività prevalente Covid, eventuali reparti, servizi o attività diversamente descritti presenti a livello aziendale con prevalente attività Covid non ricomprese fra quelle sopra indicate che comunque presentino in modo oggettivo i requisiti sopra enunciati).

2° Fascia: dirigenti medici e sanitari impegnati in attività connesse all'emergenza Covid attraverso attività di supporto contraddistinte da medio disagio lavorativo e/o organizzativo, medio rischio biologico potenziale e continuità dell'incidenza dei criteri stessi (reparti, servizi o attività di: Microbiologia, Laboratorio negli ospedali Covid, Radiologia, Servizi del dipartimento di prevenzione o del Distretto impegnati nella gestione dell'emergenza, Geriatria e Medicina senza prevalente attività Covid, Lungodegenza, Oncologia, ORL, Odontoiatria, Medicina d'urgenza, eventuali reparti, servizi o attività presenti a livello aziendale, non ricompresi fra quelli sopra indicati che comunque presentino in modo oggettivo i requisiti sopra enunciati).

3° Fascia: dirigenti medici e sanitari impegnati in reparti, servizi o attività, contraddistinti da basso disagio lavorativo e/o organizzativo, basso/medio rischio biologico potenziale e continuità dell'incidenza dei criteri stessi, che nel periodo dell'emergenza hanno risposto a fabbisogni assistenziali non assicurabili in reparti Covid dedicati, riorganizzati al fine di assicurare assistenza specialistica ai pazienti Covid o presunti tali, nonché in attività e servizi che hanno subito notevoli cambiamenti organizzativi, logistici o dei percorsi assistenziali, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività sanitarie dell'azienda. Le attività e i servizi rientranti in questa fascia saranno individuati in sede aziendale.

Al raggiungimento degli obiettivi sarà riconosciuto l'importo massimo di euro 2.000 ai dirigenti medici e sanitari collocati nella 1° Fascia, massimo di euro 1.100 per quelli della 2° Fascia e di massimo 500 per quelli della 3° Fascia.

1. Il compenso dovrà essere erogato ai singoli dirigenti adibiti ai servizi e reparti di cui sopra nel periodo di emergenza Covid 19 al raggiungimento degli obiettivi nelle seguenti misure:
 - il 100% degli importi procapite fissati qualora la presenza in servizio sia stata pari o superiore al 60% del numero dei giorni in cui si articola il progetto in relazione all'impegno lavorativo richiesto;
 - il 70% degli importi procapite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 60% e pari o superiore al 40% del numero dei giorni in cui si articola il progetto in relazione all'impegno lavorativo richiesto;
 - il 40% degli importi procapite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 40% e pari o superiore al 20% del numero dei giorni in cui si articola il progetto in relazione all'impegno lavorativo richiesto.
2. Va riconosciuto come personale partecipante e presente a tutti gli effetti anche chi risultava in infortunio/malattia da Covid-19 o in quarantena con sorveglianza attiva.

3. Per i dirigenti ad orario lavorativo ridotto si tiene conto della percentuale dell'orario previsto nel contratto rispetto all'impegno pieno di 38 ore settimanali.
- 5 Non spetterà alcun compenso ai dirigenti la cui presenza in servizio sia stata inferiore al 20% del numero dei giorni in cui si articola il progetto in relazione all'impegno lavorativo richiesto.
6. Il periodo di realizzazione dei progetti è compreso nel periodo di gestione dell'emergenza: 21 febbraio – 31 maggio 2020.
7. Ai progetti partecipa il personale dipendente sia a tempo indeterminato che determinato.
8. I progetti (collegati a obiettivi straordinari di performance organizzativa e alle modifiche dei modelli organizzativi intervenuti ai quali partecipano e contribuiscono tutti i dirigenti delle strutture e servizi interessati, condividendone i risultati) dovranno essere sinteticamente descritti in una scheda progetto che dovrà essere sottoscritta dal responsabile quale attestazione del raggiungimento dell'obiettivo e di conclusione delle attività, prima del riconoscimento economico. La scheda dovrà indicare i nominativi del personale partecipante al progetto e la valutazione positiva del responsabile in merito al raggiungimento dell'obiettivo.

La corresponsione degli importi relativi alle progettualità ai dirigenti interessati dovrà avvenire, previa verifica dell'OIV aziendale, al termine del progetto, entro il mese di settembre 2020. Per consentire il rispetto di tale termine l'OIV dovrà entro un congruo termine, se necessario anche in modalità audio-videoconferenza come previsto dalla D.G.R. 140/2016, fornire parere positivo in merito alla realizzazione dei progetti, risultante da specifica relazione della Direzione Aziendale collegata alle schede di cui sopra.

Le aziende forniscono adeguata informazione preventiva alle organizzazioni sindacali in merito alle modalità di utilizzo delle risorse, con particolare riferimento alla distribuzione tra fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro e il fondo per la retribuzione di risultato.

Le parti entro il mese di luglio 2020 effettueranno un monitoraggio dell'applicazione delle presenti linee di indirizzo da parte delle aziende, anche al fine dell'allocazione delle risorse accantonate.

28 maggio 2020



Per la Regione del Veneto

L'Assessore alle politiche sanitarie, socio sanitarie e sociali

Manuela Lanzarin

Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale

Dott. Domenico Mantoan

Il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR

Dott. Claudio Costa

Per le organizzazioni sindacali delle dirigenza Area Sanità

ANAAO ASSOMED (F.to)



CIMO (F.to)

FASSID (F.to)

AAROI EMAC (F.to)

FP CGIL (F.to)

FVM (F.to) con dichiarazione a verbale

FESMED (F.to)

FEDERAZIONE CISL MEDICI (F.to)

ANPO ASCOTI FIALS MEDICI (F.to) con dichiarazione a verbale

UIL FPL (F.to)